

E se mi determinerò a procedere alla formazione di questi cataloghi, confido di avere la cooperazione di quegli uomini competenti, i quali appunto per via dei loro studi e delle cognizioni che posseggono, potranno porre il Governo in grado di provvedere alla compilazione dei medesimi, pur mantenendo interamente inviolati la proprietà e il domicilio dei privati.

Giovò all'Italia nostra, non v'è dubbio, l'attirare nel nostro paese l'ammirazione e il pellegrinaggio degli stranieri accesi dall'amore delle belle arti, come giovò, in altri tempi, diffondere negli altri paesi il raggio del genio artistico dell'Italia nostra; il quale, anche nei giorni della nostra servitù, valse ad ispirare quelle simpatie, che dalle regioni del pensiero si sono poi tradotte in efficace cooperazione politica, propizia ai destini del nostro nazionale risorgimento.

L'Italia nuova oggi (ripeto il concetto che ho già espresso) deve, a parer mio, pensare principalmente a conservare quelle, che io direi le pietre miliari della nostra storia, a conservare quelli, che io direi i grandi fari della nostra civiltà artistica, dell'azione che il genio italiano ha esercitata sopra il mondo.

Io sarò lieto se mi sarà dato di fare qualche cosa di efficace per la conservazione dei monumenti storici, e degli oggetti di belle arti e per tutto ciò che può dare, nel nostro paese, nuova vita al movimento artistico. Questo mi sembra un dovere del Governo italiano, specialmente in questa Roma, dove in ogni parte, parla il linguaggio d'una grande storia, in questa Roma d'onde sfavilla la luce immortale di tante eccelse ispirazioni del genio artistico italiano. (*Benissimo!*)

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Odescalchi.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole D'Ayala a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'Ayala-Valva, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Determinazione dei dazi d'importazione sui semi oleosi.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

Invito l'onorevole Di Sant'Onofrio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Di Sant'Onofrio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Tratta,

di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sudafricana.

Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Discussione del disegno di legge per modificare alcuni articoli della legge sul reclutamento dell'esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 122, 123, 124, 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

Si dia lettura del disegno di legge.

Pullè, segretario, legge: (V. Stampato n. 109-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa.*)

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Avverto che, anche per questo disegno, procederemo con lo stesso metodo che fu seguito per gli altri disegni modificativi della legge sul reclutamento dell'esercito: cioè darò lettura delle diverse parti che compongono ciascun articolo di questo disegno di legge; e queste diverse parti, se nessuno chiede di parlare, s'intenderanno approvate con la semplice lettura; quindi, porrò a partito ciascun articolo, nelle sue parti così approvato.

Art. 1.

Agli articoli 122, 123, 124 e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito stato approvato con reale decreto 17 agosto 1882, n. 956, sono sostituiti i seguenti:

“ Art. 122. — L'obbligo di servizio, di cui all'articolo 1 della presente legge, si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

“ Esso decorre dal 1º gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 21º anno di età.

“ I militari di prima categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

“ La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria.

“ Art. 123. — La ferma è, a seconda de' casi,